



**Roma**

### **Cassazione: anche in caso di incidente l'etilometro ha pieno valore probatorio**

**Rigettato il ricorso di un automobilista che aveva contestato l'esito dell'esame alcolemico effettuato dalla Polizia Stradale**



(ASAPS) - Con la sentenza n 13745 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di incidente stradale, l'etilometro ha pieno valore probatorio a prescindere dal luogo in cui viene effettuato l'accertamento. Il

caso su cui si sono espressi i giudici del Palazzaccio riguarda un automobilista coinvolto in un sinistro stradale che aveva contestato la prova etilometrica perché effettuata a due ore di distanza dal fatto e non presso una struttura sanitaria. Prima il Tribunale di Piacenza e successivamente la Corte di appello di Bologna avevano condannato l'uomo per guida in stato d'ebbrezza ma la difesa dell'imputato non si era arresa e aveva deciso di proporre ricorso in Cassazione sulla base dell'art. 186, comma 5, del CdS che dispone che, nei casi in cui i conducenti siano coinvolti in un incidente l'accertamento del tasso alcolemico debba essere effettuato in una strutture sanitarie. La Cassazione ha però specificato che questa è solo una modalità aggiuntiva e facoltativa per gli agenti accertatori. Secondo i giudici infatti, il regolamento non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale. Inoltre la Cassazione ha considerato inammissibili le censure in merito al tempo trascorso tra l'incidente e l'alcoltest visto che, sia il Tribunale che la Corte d'Appello, con motivazione logica, hanno dichiarato inattendibile il fatto che l'imputato abbia ingerito alcol nel lasso di tempo intercorso tra l'incidente e la rilevazione. Per questi motivi i giudici hanno rigettato il ricorso confermando la condanna e addebitando all'automobilista ricorrente il pagamento delle spese processuali. (ASAPS)

**Roma**

### **L'automobilista che per evitare un cane, causa un incidente mortale, non commette reato**

**Lo stabilisce una Sentenza della Corte di Cassazione**

(ASAPS) - Non commette reato l'automobilista che, per evitare un cane, invade la corsia opposta uccidendo chi sopraggiunge, anche nel caso in cui al momento del sinistro proceda ad una velocità superiore a quella consentita.



Con la sentenza assolutoria del 14 luglio 2011 la Suprema Corte ha infatti stabilito che, pur sussistendo il fatto, lo stesso non costituisce reato. I giudici si sono espressi sul caso di un automobilista

accusato di aver causato un sinistro mortale in cui perse la vita un altro conducente perché, nel tentativo di evitare un cane, aveva invaso l'altra corsia provocando un frontale. Subito era stata contestata all'uomo l'eccessiva velocità, che superava di 20 km/h quella consentita ma, in sede di giudizio, la circostanza era stata ritenuta irrilevante sia dai giudici di merito che da quelli di legittimità. Secondo gli Ermellini infatti "in materia di incidenti stradali, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa".(ASAPS)

**Roma**

### **Ricorso a multe, fa fede il timbro postale**

**Decisione della Suprema Corte di Cassazione**

(ASAPS) - Per la validità del ricorso contro una multa fa fede il timbro postale. A stabilirlo è la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 12932 del 13 giugno, i giudici del Palazzaccio hanno accolto la richiesta di un cittadino che aveva fatto timbrare il suo ricorso a pochi giorni dal termine legale massimo, ma che le poste avevano consegnato in ritardo, ovvero dopo il 30esimo giorno. In questo modo gli "Ermellini" hanno ribaltato la sentenza della corte d'appello di Palermo, città dove era stata contestata l'infrazione. Come nella maggior parte dei concorsi o delle attività che richiedono un limite temporale per l'invio di documentazione tramite le poste, anche in questo caso fa fede il timbro postale. Se poi le poste, per qualsiasi motivo, non riescano a far rientrare la consegna in cancelleria del ricorso entro i tempi utili, non sarà colpa del trasgressore. Il massimo grado di giudizio italiano ha tenuto in considerazione anche il decreto legislativo numero 546 del 31 dicembre del 1992, prevedendo così di evitare di produrre, per quanto possibile, criteri di inammissibilità dei ricorsi contro l'amministrazione da parte del cittadino. In questo modo un'attività materiale come il trasporto di una documentazione, non rientra più tra le "attività assoggettanti" e di conseguenza risulta essere pari ad una consegna brevi mano effettuata il giorno della timbratura postale. (ASAPS)



## Massimario di Legittimità e di Merito

**Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma 1, lett. a), c.s. - Violazione commessa anteriormente alla depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Esclusione.**

La fattispecie di cui all'art. 186, comma primo, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall'art. 33, comma quarto, L. n. 120 del 2010. (La Corte ha anche ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività, sancito per gli illeciti amministrativi dall'art. 1, L. n. 689 del 1981, richiamata dallo stesso art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio). **(Cass. Pen., Sez. IV, 3 novembre 2010, n. 38692) [RIV-1104P317] - Art. 186**

**Guida in stato di ebbrezza - Reato commesso da socio accomandatario di s.a.s. - Veicolo appartenente alla società - Confisca dello stesso - Legittimità.**

È legittima la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l'autore del reato sia socio accomandatario. **(Cass. Pen., Sez. I, 3 novembre 2010, n. 38633) - Art. 213**

**Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 c.s. - Diversità di presupposti - Conseguenze - Accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 c.s. - Necessaria corrispondenza tra fatto contestato e sanzione irrogata - Sospensione della patente di guida - Condizioni e limiti.**

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con

contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. **(Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21447) [RIV-1104P322] - Artt. 186 - 223**

**Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Autorità competente - Disciplina sugli stupefacenti - Art. 75, commi 4 e 13, d.p.r. n. 309/1990 - Sospensione della patente di guida - Competenza per territorio nel giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto - Luogo di attuale residenza o di domicilio dell'interessato - Rilevanza - Luogo di commissione del fatto - Applicazione residuale - Fondamento.**

A seguito della modifica dei criteri di competenza territoriale relativi alle sanzioni amministrative in materia di stupefacenti, il nuovo testo dell'art. 75, commi 4 e 13, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - così come modificato dall'art. 4 ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 272, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - ha stabilito che il prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di stupefacenti (nella specie, sospensione della patente di guida) e, di conseguenza, l'autorità giudiziaria davanti alla quale radicare l'eventuale opposizione, sono quelli del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato, acquisendo rilievo il luogo dove è stato commesso il fatto solo nel caso in cui la residenza e il domicilio siano sconosciuti. Tale scelta è in linea con la finalità della disciplina normativa la quale, non avendo uno scopo meramente punitivo, configura una relazione protratta per un congruo termine tra l'amministrazione e l'interessato che, per essere adeguata alle concrete condizioni di vita del soggetto, va necessariamente instaurata nel luogo di residenza attuale del destinatario della sanzione e non in quello in cui è stato accertato il fatto. **(Cass. Civ., Sez. II, ord. 14 ottobre 2010, n. 21236). [RIV-1104P324] - Art. 75 DPR 309/90**

**Patente - Carta di qualificazione del conducente - Guida occasionale di automezzo per il quale è richiesta la CQC - Da parte di persona non avente qualifica di autista - Necessità della CQC - Esclusione.**

La carta di qualificazione del conducente non è richiesta a chi, non avendo la qualifica di autista, si sia trovato occasionalmente alla guida di un veicolo di proprietà di una società. (Nella fattispecie il conducente era stato assunto come operaio specializzato e, pertanto, la guida del veicolo non costituiva la sua principale attività). **(Giudice di Pace Civile di Mantova, 6 ottobre 2010, n. 1237) [RIV-1104P338] - Art. 116**